



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2014  
(OR. en)**

**10284/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0360 (COD)**

---

**LIMITE**

**JUSTCIV 134  
EJUSTICE 54  
CODEC 1366**

**NOTA**

---

della: Presidenza

al: Coreper/Consiglio

---

n. prop. Comm. : 17883/12 AVIATION 365 CODEC 3077 + ADD 1 + ADD 2

---

n. doc. prec.: 10195/14 JUSTCIV 133 EJUSTICE 53 CODEC 1358

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza  
**[prima lettura]**  
- Orientamento generale

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Con lettera del 13 dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza ("regolamento sull'insolvenza proposto"). Il regolamento sull'insolvenza proposto mira a modificare il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza ("regolamento sull'insolvenza attuale").

2. A norma degli articoli 3 e 4 bis del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito<sup>1</sup> e l'Irlanda<sup>2</sup> hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento sull'insolvenza proposto.
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento sull'insolvenza proposto e non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere il 22 maggio 2013 in merito al regolamento sull'insolvenza proposto.
5. Il regolamento sull'insolvenza proposto mira a rendere più efficienti ed efficaci le procedure di insolvenza transfrontaliere al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica. Questo obiettivo è in linea con le attuali priorità politiche dell'Unione europea, ovvero promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile, un tasso di investimento più elevato e la conservazione dei posti di lavoro, quali definite dalla strategia Europa 2020, nonché tutelare lo sviluppo e la sopravvivenza delle imprese, come enunciato nello Small Business Act.
6. Nell'ambito del programma generale "giustizia per la crescita", il regolamento sull'insolvenza proposto costituisce un importante elemento della risposta generale dell'Unione europea alle considerevoli difficoltà economiche in cui versano molte società e molti cittadini in tutta l'Unione.

---

<sup>1</sup> Cfr. 6106/13 JUSTCIV 81 CODEC 811.

<sup>2</sup> Cfr. 8325/13 JUSTCIV 79 CODEC 777.

7. Il 6 e il 7 giugno 2013 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha proceduto a un dibattito orientativo iniziale sul regolamento sull'insolvenza proposto e, in tale occasione, ha approvato una serie di orientamenti generali per i lavori futuri<sup>1</sup>.
8. Il 5 e il 6 dicembre 2013 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha proceduto a un secondo dibattito orientativo e ha approvato un'altra serie di orientamenti generali per i lavori futuri<sup>2</sup>.
9. Il regolamento sull'insolvenza proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 5 febbraio 2014<sup>3</sup>.
10. La presidenza ha posto l'esame del regolamento sull'insolvenza proposto in cima alla lista delle priorità, data l'importanza di procedure d'insolvenza transfrontaliere efficienti per l'economia europea e in risposta all'invito del Consiglio europeo ad un rapido esame.
11. Sulla base degli orientamenti generali e dei principi fondamentali approvati dal Consiglio nel giugno e nel dicembre 2013, le discussioni svoltesi in seno al gruppo per le questioni di diritto civile (Insolvenza) hanno registrato sostanziali progressi.
12. Alla luce di tali sostanziali progressi, il 20 maggio 2014 la presidenza ha trasmesso al Coreper un pacchetto di compromesso<sup>4</sup> invitandolo a esaminarlo.
13. Durante la riunione del Coreper del 20 maggio 2014 è stato deciso di convocare una riunione dei consiglieri GAI al fine di esaminare ulteriormente talune questioni prima di sottoporre nuovamente il testo di compromesso al Coreper il 28 maggio.
14. I consiglieri GAI si sono riuniti il 22 e il 26 maggio 2014, e il 2 giugno 2014, e hanno discusso le questioni in sospeso.

---

<sup>1</sup> Cfr. 10050/13 JUSTCIV 134 EJUSTICE 51 CODEC 1201.

<sup>2</sup> Cfr. 17304/13 JUSTCIV 298 EJUSTICE 109 CODEC 2826.

<sup>3</sup> Cfr. 5910/14 CODEC 241 JUSTCIV 19 PE 50.

<sup>4</sup> Cfr. 9776/14 JUSTCIV 125 EJUSTICE 49 CODEC 1274.

15. La presidenza è del parere che si possa raggiungere un orientamento generale sul testo degli articoli, che figura nell'addendum 1 alla presente nota.
16. Sembra emergere un ampio accordo sulle disposizioni del testo del regolamento sull'insolvenza proposto, con l'eccezione di taluni considerando restanti e degli allegati che dovranno essere ulteriormente discussi.
17. La presidenza presenta pertanto al Coreper un testo di compromesso che figura nell'addendum 1 alla presente nota, invitandolo a esaminarlo affinché esso sia successivamente sottoposto al Consiglio "Giustizia e affari interni" il 5 e il 6 giugno 2014 in vista dell'adozione di un orientamento generale. La presidenza invita il Coreper a trattare i seguenti elementi del compromesso proposto.

## **II. ELEMENTI SPECIFICI DEL COMPROMESSO**

### **A. Campo d'applicazione del regolamento sull'insolvenza proposto e modifica degli allegati**

18. L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sull'insolvenza proposto definisce il campo d'applicazione, che è più ampio rispetto a quello del regolamento sull'insolvenza attuale (regolamento (CE) n. 1346/2000) giacché include procedure ibride e procedure di pre-insolvenza, nonché procedure di remissione del debito e altre procedure. Al fine di apportare maggiore chiarezza su questo campo d'applicazione, le procedure che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento sull'insolvenza proposto sono elencate nell'allegato A<sup>1</sup>. Occorre tenere presente che soltanto le procedure elencate nell'allegato rientreranno nel campo d'applicazione del regolamento sull'insolvenza proposto.
19. È sorto un dibattito relativo al margine di discrezionalità che gli Stati membri possono mantenere per quanto riguarda le modifiche degli allegati: alcuni Stati membri hanno insistito sull'importanza di mantenere un livello di controllo massimo sul fatto di aggiungere o meno procedure nazionali negli allegati, alcuni Stati membri hanno auspicato invece che tutti gli Stati membri dispongano di un quadro completo di quali procedure nazionali saranno incluse negli allegati e quali no.

---

<sup>1</sup> L'allegato A sarà modificato mediante atto separato che sarà adottato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 5 e il 6 giugno 2014.

20. Al fine di garantire il coinvolgimento ottimale degli Stati membri nelle discussioni sul contenuto degli allegati nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato, la presidenza propone che gli allegati debbano essere modificati utilizzando la procedura legislativa ordinaria. Al fine di evitare un possibile vuoto tra l'entrata in vigore del regolamento sull'insolvenza proposto e gli allegati modificati di recente, sarebbe opportuno assicurare che sia il regolamento sull'insolvenza proposto che gli allegati modificati entrino in vigore nello stesso momento.

## **B. Risoluzione dei contratti di lavoro**

21. L'articolo 10 del regolamento sull'insolvenza attuale indica che gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro. Il regolamento sull'insolvenza proposto non modifica tale principio.

22. Se è stata aperta la procedura principale in uno Stato membro e allorché il debitore ha una dipendenza in un altro Stato membro, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sull'insolvenza attuale attribuisce ai giudici di tale altro Stato membro la competenza ad aprire una procedura d'insolvenza secondaria, con effetti limitati ai beni che si trovano in tale altro Stato membro. Pertanto il giudice dello Stato membro in cui si trova la dipendenza è competente a risolvere o a modificare i contratti di lavoro.

23. Alcuni Stati membri hanno sottolineato che la risoluzione o la modifica dei contratti di lavoro sono temi sensibili e hanno chiesto una regola specifica che attribuisca allo Stato membro in cui si sarebbe aperta la procedura secondaria la competenza ad occuparsi della questione specifica della risoluzione o della modifica dei contratti di lavoro. La presidenza suggerisce pertanto di accogliere questo principio in un nuovo articolo 10 *bis*.

## C. Registri

24. Il regolamento sull'insolvenza proposto prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di creare registri fallimentari che contengano certe informazioni sul debitore e sul curatore fallimentare, come pure informazioni relative alle procedure d'insolvenza. Questi registri fallimentari nazionali devono essere interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
25. Negli orientamenti adottati nel dicembre 2013, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha confermato l'approccio teso a creare, a livello nazionale, registri fallimentari che siano interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, nel pieno rispetto della legislazione europea in materia di protezione dei dati. A tale scopo il Consiglio ha invitato il Gruppo per le questioni di diritto civile (Insolvenza) a riflettere ulteriormente a garanzie adeguate per accedere alle informazioni relative a persone che non esercitano un'attività professionale, senza gravare in modo eccessivo sulla persona che ne fa richiesta.
26. Al fine di garantire una tutela sufficiente delle informazioni relative a persone che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il gruppo ha esaminato vari approcci relativi a garanzie che, da un lato, permetterebbero soltanto richieste di informazioni legittime e, dall'altro, non graverebbero in modo eccessivo sui creditori che necessitano di informazioni sulle procedure d'insolvenza nelle quali è coinvolto un debitore.
27. Ad ogni modo è parso che tale questione, specificamente connessa alle procedure d'insolvenza che riguardano i consumatori, non potesse essere risolta in modo soddisfacente con l'aggiunta di garanzie, giacché taluni Stati membri hanno dichiarato esserci serie difficoltà con tale principio, uno Stato membro citando una difficoltà di natura costituzionale.

28. La presidenza propone a titolo di compromesso che sia aggiunto il seguente paragrafo 3 all'articolo 20 *bis* del regolamento sull'insolvenza sulla base dei principi seguenti:

*"Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di tali registri, a condizione che i creditori stranieri conosciuti siano informati ai sensi dell'articolo 40 degli elementi di cui al paragrafo 1bis, lettera l).*

*Qualora uno Stato membri utilizzi la possibilità di cui al paragrafo 3, primo comma, la procedura d'insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma."*

**D. Procedure sintetiche (articoli 28 *bis*, 29 e 29 *bis* del regolamento sull'insolvenza proposto)**

29. La proposta della Commissione consente al curatore fallimentare della procedura principale di proporre un impegno ai creditori locali in virtù del quale essi saranno trattati, nella procedura principale, come se fosse stata aperta una procedura secondaria. Qualora fossero soddisfatti dell'impegno, i creditori locali non chiederebbero l'apertura della procedura secondaria.
30. Per far sì che tale meccanismo sia efficace, occorre trovare il giusto equilibrio tra la flessibilità dell'impegno e gli interessi dei creditori locali. Sono stati proposti e discussi vari meccanismi al fine di garantire la tutela dei creditori locali.
31. La presidenza propone a titolo di compromesso che:
- i) l'impegno sia approvato a maggioranza qualificata dei creditori locali conosciuti. Tali requisiti di maggioranza qualificata e le regole di voto saranno quelli che si applicano per l'adozione dei piani di ristrutturazione a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria;

ii) al fine di garantire l'efficienza dell'impegno, sia mantenuto il diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria, ma entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'approvazione dell'impegno;

iii) il giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria, su richiesta del curatore fallimentare, non apre la procedura secondaria se ritiene che l'impegno tuteli adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali.

**E. Conseguenze per la procedura secondaria di una sospensione temporanea delle singole procedure di esecuzione concessa nella procedura principale (articolo 29 bis, paragrafo 2bis)**

32. Il regolamento sull'insolvenza proposto è inteso a dare una seconda opportunità agli imprenditori, persone e società, e a comprendere nel suo campo di applicazione le procedure nazionali di tale natura.
33. Sospensioni temporanee delle singole procedure di esecuzione sono talvolta concesse al debitore, a norma della procedura nazionale, al fine di consentire le trattative tra il debitore e i creditori.
34. Tuttavia l'apertura di una procedura secondaria potrebbe compromettere i vantaggi della sospensione concessa nello Stato membro dell'apertura della procedura principale. Al fine di aumentare al massimo la seconda opportunità data al debitore, sarebbe logico garantire che quando è concessa una sospensione temporanea delle singole procedure di esecuzione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale, detta sospensione avrebbe altresì un effetto nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta una procedura secondaria, a patto che vi siano garanzie sufficienti.
35. La presidenza suggerisce pertanto di aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 29 bis, paragrafo 2bis, che figura nell'addendum alla presente nota.



## **F. Coordinamento dell'insolvenza di società facenti parte di un gruppo societario**

36. Il regolamento sull'insolvenza attuale non contiene regole specifiche relative all'insolvenza di società facenti parte di un gruppo societario e il regolamento sull'insolvenza proposto contiene disposizioni specifiche relative alla cooperazione tra i giudici e i curatori fallimentari coinvolti nell'insolvenza di società facenti parte di un gruppo societario.
37. Alcune delegazioni hanno proposto di integrare questa cooperazione con un sistema di coordinamento delle procedure d'insolvenza di società facenti parte di un gruppo societario. Si sono svolti dibattiti sull'opportunità di creare o meno detto sistema di coordinamento e sulla misura in cui tale coordinamento potrebbe essere organizzato. Sono stati esaminati diversi sistemi di coordinamento: si è passati da un sistema di massimo coordinamento con un giudice competente per le procedure di coordinamento fino a un coordinamento più flessibile basato sul consenso di tutti i giudici e curatori fallimentari coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo.
38. Alla luce dei dibattiti che si sono svolti la presidenza propone di prevedere un sistema di coordinamento, sulla base degli articoli da 42 quinquies 1 a 42 quinquies 17 dell'addendum alla presente nota.
39. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento sull'insolvenza proposto, la Commissione è invitata a presentare una relazione sull'attuazione di questo sistema di coordinamento accompagnata, se necessario, da una proposta di adattamento del regolamento.

## **III. CONCLUSIONE**

40. Si chiede al COREPER di proporre che il Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 5 e 6 giugno 2014:
- a) confermi un accordo generale sul testo di compromesso che figura in 10284/14 ADD 1 JUSTCIV 134 EJUSTICE 54 CODEC 1366;
  - b) convenga che detto testo costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo; e
  - c) chiedi al Gruppo per le questioni di diritto civile (Insolvenza) di concludere l'esame dei considerando e degli allegati.